

legazioni sostenute da prelati veneziani, che fu duopo alfine architettare, espressa in più capi, ampia e rigorosa la legge.

Non vi mancarono oppositori, tanto nelle adunanze del senato, quanto nel maggior consiglio; ma quanto più se ne lagnavano i papalisti (1) e vi facevano opposizioni, tanto più col loro dolore stimolavano l'altrui gelosia; e quanto più questa era aizzata, tanto più crescevano le riserve e le strettezze. Nel complesso adunque fu decretato: — « che si osservasse ogni segretezza delle proposte, ristretto il numero de' secretari parenti dei preti e l'obbligo de' senatori; che nessun nobile veneto originario potesse d'indi innanzi essere ministro di principe laico, nè col suo mezzo intercedere dal papa prebende o dignità; che fosse proibito, e nell'attualità d'alcuni magistrati e dopo un'anno ancora, ottenere per se stesso e per li congiunti della sua casa, nel primo e secondo grado di sangue, benefici o titoli dalla corte di Roma; che li nobili cacciati nelle materie di Roma (2) non potessero esser'assunti tra l'ordine de' savi in collegio, nè meno ne' i magistrati de' gli avogadori e dell'acque; che venendo destinato dal sommo Pontefice alcun nobile ecclesiastico in nunzio appresso principi laici, all'avo paterno del medesimo e zio, padre, figliuoli, fratelli e nipoti fosse chiuso l'ingresso de' consigli segreti per tutto il tempo di quel ministero e per gli anni tre susseguenti; e che tutti li trasgressori dovessero non solo essere sottoposti ad asprissime pene, ma circondata da vincoli tali la legge irrevocabile si scorgesse. »

Avutosi appena in Roma sentore di questa legge, il papa Innocenzo XII ne fece lagnanza col cardinale veneziano Pietro Ottoboni, il quale con amore patrio giustificò la deliberazione della repubblica, ponendo sott'occhio al santo padre, che il governo di Venezia aveva stabilito coteste leggi circa i parenti degli ecclesiastici, per la conservazione del prezioso tesoro della libertà, nè mai i predecessori di

(1) Così erano chiamati i congiunti dei siglio quando si discutevano affari ecclesiastici.

(2) Ossia, che dovevano uscire dal con-